

STATUTO

GIOCAMONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIA NAPOLI
8/G

Numero REA: AP - 174106

Codice fiscale: 01795480449

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'
"GIOCAMONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa sociale con la denominazione "GIOCAMONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI" in breve "GIOCAMONDO S.C.S.P.A.".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria e di tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi regionali, e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, cura l'iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

Ai sensi dell'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperative, a mutualità prevalente.

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di Ascoli Piceno, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp.att. C.C..

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'assemblea straordinaria dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

La società ha la durata dalla data della sua costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso ai soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPI - OGGETTO

Articolo 4

L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, avvalendosi, ove necessario, prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci ed in riferimento ai loro requisiti ed interessi.

La cooperativa peraltro ha la facoltà di svolgere la propria attività anche con i terzi.

La Cooperativa ha lo scopo, senza fine di lucro, di perseguire

re l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi di cui all' art.1, comma 1° , lett. A) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, verso la prevenzione, riabilitazione e cura per quanti, bambini, ragazzi e giovani minorenni e maggiorenni, portatori di handicap, affetti da disturbi mentali, anziani, necessitano di interventi educativi, ricreativi o riabilitativi.

La Cooperativa opererà promuovendo il miglioramento delle condizioni economiche, professionali e morali dei soci, fornendo loro ogni possibile occasione di lavoro idonea a garantire loro una continuità e ciò sempre secondo i principi della mutualità e della cooperazione.

Articolo 5

La società ha per oggetto:

- realizzazione di servizi socio-educativi e ricreativi per bambini;
- realizzazione di servizi socio-educativi e ricreativi per adolescenti e giovani;
- realizzazione di servizi per anziani;
- realizzazione di servizi per soggetti portatori di handicap o soggetti svantaggiati;
- realizzazione di attività progettuali nell'ambito dell'accoglienza dei cittadini extracomunitari, nonché l'organizzazione e la gestione di centri di prima e seconda accoglienza per stranieri adulti e minori non accompagnati;
- realizzazione di servizi di formazione ed informazione, anche culturale, per giovani e adulti.

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa potrà attuare il suo oggetto, a titolo esemplificativo, tramite le seguenti attività:

- la gestione di spazi per bambini, ivi compresa la gestione di asili nido anche comunali, scuole per l'infanzia e sezioni "Primavera" all'interno del plesso scolastico, gestioni di mense scolastiche ed aziendali;
- gestioni di spazi per adolescenti;
- gestioni di ludoteche;
- gestione di laboratori sociali;
- la gestione, per conto proprio o per Enti Pubblici o privati, di centri di vacanza e soggiorno, attività ludiche e ricreative, anche non residenziali verso minori;
- l'attività di animazione sia invernale che estiva, attività didattiche, ludiche, pedagogiche e quant'altro sia funzionale allo scopo nell'ambito di un più ampio recupero dei soggetti svantaggiati o socialmente a rischio e dei cittadini in genere;

- la gestione di strutture ricettive per soggiorni e vacanze per minori, anziani, disabili, adulti ed utenti nonché la gestione di centri e strutture specifiche che permettano a tali soggetti la pratica di attività sportive, riabilitative, ricreative e culturali;
- la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere di animazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché di altre iniziative per il tempo libero, la cultura, lo sport, la musica ed il turismo sociale;
- potenziamento e realizzazione di attività rivolte alla socializzazione dei soggetti di cui allo scopo sociale;
- la promozione e la formazione professionale, anche in collaborazione con altri Enti o Associazioni, intervenendo nelle aree tipiche di tale settore quali, a solo titolo di esempio: selezione in ingresso di corsisti, analisi delle competenze, socializzazione corsisti, orientamento in ingresso ed in uscita ai percorsi di formazione professionale, docenze in corsi inerenti gli obiettivi testè citati;
- la possibilità di acquisire la gestione di agenzie e tour operator, servizi turistici e accoglienza turistica, guide turistiche e gestione di musei e monumenti;
- l'organizzazione di corsi di formazione e attività di assistenza rivolta ai soggetti di cui allo scopo sociale;
- favorire la formazione culturale e professionale dei propri soci e non, tramite conferenze e corsi di aggiornamento allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni;
- l'organizzazione di manifestazioni, eventi e spettacoli sportivi, culturali, musicali, turistici, ricreativi e quant'altro, mediante la conduzione, gestione di impianti sportivi, biblioteche, complessi turistici o animazioni turistiche, altro similare al fine di contribuire al miglioramento della salute ed alla elevazione intellettuale e morale dei fruitori;
- l'organizzazione di convegni e fiere;
- la promozione e la vendita di servizi e prodotti turistici;
- la gestione di servizi di bar, ristorazione per il pubblico, di ogni genere, anche mediante self-service;
- l'esercizio di servizi di autotrasporto di persone, oltre la vendita di biglietti museali o carnét o card sconti con riconoscimento di commissioni per la vendita degli stessi;
- assistenza e vigilanza di minori durante il trasporto scolastico negli scuola-bus e sui bus gran turismo in genere; assistenza domiciliare, scolastica ed extrascolastica a favore di minori e disabili;
- organizzazione di viaggi, vacanze studio anche all'estero, di attività sportive, di danza e di musica; organizzazione di corsi per attività di teatro e organizzazione di corsi nel settore ambientale;
- organizzazione di soggiorni per la terza età marini, termali e montani; organizzazione di attività motorie, riabilita-

tive e fisioterapiche, di educazione alimentare, di prevenzione diagnostica e sanitaria, di stimolo culturale ricreativo rivolte alla terza età;

- servizio di trenino turistico e commercializzazione di souvenirs;
- vendita di biglietti museali o carnét o card sconti e riconoscimento di commissione per la vendita degli stessi;
- gestione di applicazioni informatiche e web legate al turismo o beni culturali;
- attività di produzione e post produzione cinematografica, di video e programmi televisivi legati alla promozione del territorio e allo sviluppo e all'elevazione culturale e morale dei fruitori;
- predisposizione e proposizione di attività di didattica e metodologie di apprendimento, attività laboratoriali, di Innovazione didattica e didattica digitale;
- promozione di attività di didattica per competenze e supporto per competenze trasversali; e apprendimenti esperienziali;
- predisposizione e proposizione di attività di Educazione alla cultura economica; orientamento scolastico e lavorativo e contrasto dispersione scolastica; analisi dei bisogni individuali e sociali dello studente; analisi dei problemi della valutazione individuale e di sistema e predisposizione di attività di soluzione;
- promozione, formazione e predisposizione di attività specifiche nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro e dell'implementazione dei percorsi di Inclusione scolastica e sociale;
- promozione, formazione e predisposizione di attività specifiche nell'ambito del Dialogo interculturale e interreligioso;
- ricerca e sviluppo e supporto nelle attività di Gestione della classe e problematiche relazionali;
- implementazione di attività di promozione e formazione negli ambiti di conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; cittadinanza attiva e legalità;
- attività di promozione, formazione e potenziamento delle attività scolastiche di ogni ordine e grado attraverso la didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti e predisposizione di attività di supporto all'istruzione in genere;
- gestione di strutture socio-assistenziali, residenziali e semiresidenziali, a titolo esemplificativo: case di riposo, rsa, centri diurni, residenze protette, comunità alloggio, ceod (centro educativo occupazionale diurno), rivolte a soggetti con disabilità, giovani, minori e anziani, utenti psichiatrici e/o altre persone in situazione di disagio;
- erogazione di servizi di psicomotricità, di attività moto-

ria, di attività sportivo-riabilitativa, di musicoterapia in ambito scolastico e privatistico;

- erogazione di servizi infermieristici e fisioterapici sia a domicilio che presso strutture;
- gestione di strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
- gestione di presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

La Cooperativa potrà, inoltre svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle inerenti l'oggetto e scopo e quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configurino operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.;

b. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa partecipa o aderisce e/o sostiene, il tutto nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari, con i limiti e le modalità di cui al presente statuto e alla legge.

E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista dall'art. 2514 lett. b) del c.c.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a 9 (nove). Se il numero dei soci divenisse inferiore a detto limite minimo, esso dovrà essere integrato nel termine massimo di un anno trascorso il quale la società si scioglie e dovrà essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 c.c.

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche non aventi interessi in contrasto con quelli delle cooperative ed aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e comunque coloro che possono collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Possono altresì essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, nelle diverse tipologie previste dalla legge.

La Società potrà instaurare rapporti di lavoro di qualsiasi genere anche con persone diverse dai soci.

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione, nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Ai sensi dell'art. 2527 C.C., non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.

E' fatto altresì divieto ai soci di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Articolo 7

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà

in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione, e comunque al termine di un periodo non superiore a 5 (cinque) anni il nuovo socio viene ammesso a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 20 del presente statuto e a quelle previste dalla legge:

- nel caso d'interesse alla formazione, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- nel caso d'interesse all'inserimento nell'impresa, l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa; il mancato adeguamento agli standards produttivi.

L'esclusione dei soci deve essere in ogni caso deliberata dagli amministratori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Articolo 8

E' ammessa, inoltre, la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 381/91 e successive modifiche. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Articolo 9

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Articolo 10

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta

all'organo amministrativo che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
- indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente statuto, del regolamento interno e dichiarazione di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere nel rispetto dei limiti di legge;
- la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare:

- la denominazione o la ragione sociale, il luogo e la data di costituzione, la sede legale, l'oggetto sociale, l'attività svolta, il numero di codice fiscale e il numero di partita iva;
- il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa;
- allegare copia atto dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Sull'accoglienza della domanda decide inappellabilmente il consiglio di amministrazione.

Articolo 11

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Articolo 12

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, l'importo minimo di euro 25 (venticinque) pari al valore nominale di un azione.

Articolo 13

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 14

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico com-

più proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. Per quelli che conferiscono lavoro subordinato, un trattamento comunque non inferiore al trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale richiamata dal regolamento interno.

In considerazione della specifica posizione giuridica del socio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e successive modifiche. Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili ai soci con rapporto di lavoro subordinato, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori rispetto a quelli minimi stabiliti dal regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi sottoscritti da confcooperative a livello nazionale; in sede di approvazione del bilancio essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Articolo 15

In momenti di particolari difficoltà della cooperativa, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'assemblea potrà deliberare un piano d'intervento con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione utilizzando, in primo luogo, gli strumenti a sostegno del reddito previsto dalla legislazione.

Articolo 16

La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza ed esclusione, nonché per scioglimento dell'ente o persona giuridica.

Articolo 17

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - che ne faccia richiesta ed ottenga il consenso del consiglio di amministrazione e comunque osservato un termine di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni.
- Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso, e provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso da socio determina la cessazione del rapporto di

lavoro.

Il recesso non può essere parziale.

Per il procedimento di recesso, per quanto non disposto, si applicano i commi II e III dell'art. 2532 C.C.

Articolo 18

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società in forma scritta. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Articolo 19

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata del rapporto sociale.

Articolo 20

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal consiglio di amministrazione essere dichiarato decaduto o escluso il socio cooperatore:

- a) che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli stessi oppure che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) che prenda parte in proprio a società, società cooperative o imprese in genere che abbiano interessi o svolgano attività in contrasto o concorrenti con quelli della società, salvo l'autorizzazione espressa dall'organo amministrativo di cui all'articolo 6 del presente statuto;
- c) che, per qualsiasi motivo, venga a cessare il rapporto di lavoro ed, entro trenta giorni dalla cessazione, non ne instauri un altro; ciò anche nel caso in cui la cooperativa metta a disposizione del socio la possibilità di uno specifico conferimento di lavoro che il socio, senza giustificato motivo, non accetti;
- d) che non osservi le disposizioni statutarie, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali;
- e) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- g) che senza giustificato motivo, si rifiuti di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violi gli obblighi previsti dal regolamento interno e/o dell'eventuale contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
- h) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto;

- i) che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge;
- j) che divulghi conoscenze e/o documenti interni della cooperativa;
- k) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- l) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- m) che risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni degli organi sociali;
- o) che non partecipi a tre assemblee consecutive.

Nei casi indicati alla lettera d) ed e), il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il socio potrà inoltre essere escluso qualora commetta le seguenti mancanze:

- insubordinazione grave verso i soci amministratori e i diretti responsabili senza giustificato motivo;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro;
- assenza ingiustificata dal posto di lavoro superiore a tre giorni continuativi;
- rissa o litigio nei luoghi di lavoro;
- danneggiamento volontario del materiale della cooperativa o del committente o agli utenti;
- maltrattamento, oggettivamente accertato, degli utenti fruitori del servizio offerto dalla cooperativa;
- fumare ove è proibito e provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o degli impianti;
- usare per chiamate personali i mezzi di comunicazione della cooperativa o dei committenti;
- discussione sui posti di lavoro e in presenza di terzi, di problematiche organizzative o aziendali, criticando o ledendo l'immagine della cooperativa;
- furto di oggetto o merci appartenenti alla cooperativa o al committente o agli utenti;
- esecuzione per conto proprio o di terzi di attività rientranti negli scopi sociali della cooperativa, senza autorizzazione della stessa;
- esecuzione per conto proprio o di terzi di attività con l'impiego del materiale della cooperativa;
- recidiva in qualunque delle mancanze previste dal regolamento interno che abbiano comportato il provvedimento di sospensione.

La decadenza o esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, nei confronti dei soci interdetti, inabilitati, falliti o condannati con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale e nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in

una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, dal regolamento interno e dalla legge, ovvero adottino una delle condotte di cui sopra.

Lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Articolo 21

Salva contraria disposizione adottata dal consiglio di amministrazione, allo scioglimento del rapporto associativo per recesso, decadenza o esclusione del socio, consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio.

Articolo 22

Nel caso di decesso di un socio la società ha facoltà o di liquidare la partecipazione agli eredi del socio defunto o di continuare il rapporto con gli eredi o legatari purchè questi ne facciano espressa richiesta entro 180 (centoottantat) giorni dal decesso e l'organo preposto abbia verificato i requisiti per l'ammissione alla cooperativa.

Essi, entro il detto termine di 180 (centoottantat) giorni dovranno indicare quello di loro che intenda assumere la qualità di socio, in difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma C.C.

Articolo 23

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, qualora non trovi applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate ovvero della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale e comunque mai in misura superiore a quanto effettivamente versato.

La domanda di rimborso deve essere effettuata con lettera raccomandata, nel termine di cinque anni dall'approvazione del bilancio di detto esercizio. Qualora detta domanda non venga presentata nel suddetto termine di cinque anni, le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria.

Articolo 24

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 ottobre 1992, n. 59.

Articolo 25

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da partecipazioni al capitale sociale del valore di euro 1.000,00 (mille) ciascuna.

Articolo 26

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della eventuale emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. In caso di mancato gradimento da parte dell'organo amministrativo del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro socio gradito e, mancando tale indicazione, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intende trasferire le proprie partecipazioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 27

La delibera che regolamenti le partecipazioni destinate ai soci sovventori deve stabilire:

- a) l'importo complessivo da sottoscrivere;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, esse graveranno sulle partecipazioni di sovvenzione solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori.

Articolo 28

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, spetta ai soci sovventori il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI° - PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 29

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, rappre-

sentati da azioni nominative ciascuna del valore di euro 1.000,00 (mille). I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale;

c) dalla riserva ordinaria indivisibile, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 33, con le partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci recessi, decaduti, esclusi o eredi dei soci defunti, con le tasse di ammissione e dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni;

d) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;

e) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Articolo 30

I soci sono obbligati al versamento del capitale sottoscritto, dell'eventuale tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo, con le modalità ed i termini fissati dall'organo amministrativo.

Articolo 31

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

TITOLO VII - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTO RESIDUO

ATTIVO

Articolo 32

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) ottobre e si chiude al 30 (trenta) settembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla predisposizione del progetto di bilancio e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, ed ove necessario anche per le cooperative sociali, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio, unitamente alla relazione dell'organo amministrativo e del Collegio dei Sindaci, se nominato, deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Articolo 33

L'Assemblea ordinaria che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) almeno il 30% (trenta per cento) a riserva legale indivisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, durante la vita della società e all'atto del suo scioglimento;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) l'eventuale rimanenza potrà essere destinata a riserve straordinarie irripartibili, e dovrà essere destinata a fini mutualistici dall'assemblea, oppure dall'organo amministrativo quando ne sia da questa delegato.
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti e con le modalità previste dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative sociali ovvero per le cooperative a mutualità prevalente;

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori, l'assemblea può deliberare che la quasi totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva. Tutte le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza in vita della società.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) d) ed e).

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la società ed il socio stesso, e secondo quanto previsto in apposito regolamento, nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

TITOLO VIII - ORGANI SOCIALI

Articolo 34

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'amministratore Unico o il consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Articolo 35

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., telefax munito di rapporto di ricezione o lettera consegnata personalmente, posta elettronica purchè vi sia la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 36

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo, stabilendone la durata;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei

Sindaci;

7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'assemblea straordinaria:

1) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

2) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e delibera sulla emissione delle azioni dei soci finanziatori a norma del precedente art. 18-ter;

3) delibera sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori.

Nei casi di legge, ovvero quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dalla legge.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 37

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria è costituita e delibera con le maggioranze e i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 codice civile.

Articolo 38

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 39

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore può rappresentare al massimo 10 (dieci) soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 40

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 41

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 2 (due) a 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assemblea, al momento della nomina, determina la durata dell'organo amministrativo; gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed un segretario.

Articolo 42

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un co-

mitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, ed ivi compresi i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 43

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

La votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- f) conferire procure, sia generali che speciali; ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusio-

ne dei soci;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale.

Articolo 44

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Articolo 45

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 46

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

All'Amministratore Unico, che dovrà essere comunque nominato tra i soci cooperatori, competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente dello stesso, ad eccezione dell'ammissione, del recesso e dell'esclusione dei soci, nonché della determinazione delle penali da applicarsi ai soci esclusi, che, in tal caso, saranno riservate alla competenza dell'Assemblea.

Articolo 47

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre mem-

bri effettivi, eletti dall'Assemblea.
Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII - CONTROVERSIE

Articolo 48

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su richiesta fatta dalla parte più diligente.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 49

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 50

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 51

Lo sviluppo delle varie attività ed il funzionamento tecnico ed amministrativo della società dovranno essere disciplinate da un regolamento interno da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del comitato esecutivo se sarà nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei soci e/o dipendenti della società, nel rispetto delle norme sindacali di categoria e della legge.

Articolo 52

I principi in materia di cooperative sociali, di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 53

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e le altre leggi speciali in materia di cooperative sociali.

firmato Stefano De Angelis

firmato Donatella Calvelli Notaio